COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

INFORMAZIONI

COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI

DECISIONE N. 24

del 25 novembre 1960

relativa alle modalità di funzionamento ed alla composizione della Commissione di revisione dei conti presso la Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti

La Commissione amministrativa della Comunità Economica Europea per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

Visto l'articolo 78 paragrafo (4) del Regolamento n. 4 che determina le modalità di applicazione ed integra le disposizioni del Regolamento n. 3 relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

Considerando che ai sensi di detto articolo 78 paragrafo (4) la Commissione amministrativa fissa le modalità di funzionamento e la composizione della Commissione di revisione dei conti relativi alle prestazioni corrisposte dalle istituzioni di sicurezza sociale di uno Stato membro, per conto delle istituzioni di sicurezza sociale di altri Stati membri,

DECIDE:

1. La Commissione di revisione dei conti prevista all'articolo 78 paragrafo (4) del Regolamento n. 4 del Consiglio della Comunità Economica Europea è denominata «Commissione di revisione dei conti presso la Commissione amministrativa della Comunità Economica Europea per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti».

2. La Commissione di revisione dei conti funziona sotto l'autorità della Commissione amministrativa della Comunità Economica Europea per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti, da cui riceve le direttive e che ne fissa le modalità di funzionamento e la composizione.

3. La Commissione di revisione dei conti ha le seguenti attribuzioni, senza pregiudizio di quelle che possono esserle conferite dalla Commissione amministrativa, particolarmente in base a regolamenti ulteriori o a qualsiasi accordo od intesa che potrebbe intervenire nel campo di

questi ultimi, per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti:

a) Presentare alla Commissione amministrativa il progetto di saldo dei conti previsto all'articolo 78 (1) del Regolamento n. 4 da stabilire in applicazione degli articoli 23, 29 (6) e 37 del Regolamento n. 3, per quanto riguarda i rimborsi effettuati mediante compensazione, e corredare questo progetto di saldo dei conti di una relazione e di un parere motivati.

b) Presentare alla Commissione amministrativa una situazione che raggruppi i dati statistici e contabili relativi alle prestazioni che hanno fatto l'oggetto di un rimborso diretto, da consegnare a quest'ultima in applicazione dell'articolo 79 (1) del Regolamento n. 4 per i rimborsi previsti agli articoli 23, 29 (6) e 37 del Regolamento n. 3

c) Riunire i dati statistici e contabili previsti all'articolo 80 del Regolamento n. 4 e procedere ai calcoli necessari per l'applicazione del capitolo 7 del Regolamento n. 4,

d) Presentare delle proposte alla Commissione amministrativa circa le osservazioni che le sono state eventualmente trasmesse conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 74 del Regolamento n. 4.

e) Incaricare la Commissione amministrativa di esaminare le domande di rimborsi relative a prestazioni corrisposte durante l'anno civile anteriore di più di due anni a dette domande, conformemente a detto paragrafo 2 dell'articolo 78 del Regolamento n. 4.

f) Effettuare, su richiesta della Commissione amministrativa, ogni opportuna verifica al fine di controllare i dati statistici e contabili intesi a stabilire le operazioni per il saldo dei conti, conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 78 del Regolamento n. 4.

g) Effettuare tutti i lavori, gli studi o le missioni, sulle questioni che le siano affidate dalla Commissione amministrativa, in particolare modo per quanto riguarda la proparazione della parte statistica della Relazione annuale della Commissione amministrativa.

4. La Commissione di revisione dei conti si pronuncia in linea di massima in base a documenti. Essa può chiedere alle autorità competenti tutte le informazioni o inchieste che riterrebbe necessarie per l'istruzione delle pratiche sottoposte al suo esame. In caso di necessità e previa approvazione del Presidente della Commissione amministrativa, essa può delegare sul posto il Segretario o un altro membro del Segretariato, o alcuni dei suoi membri, per svolgere l'indagine necessaria per la continuazione dei suoi lavori. Il Presidente della Commissione amministrativa informa il Rappresentante presso la Commissione amministrativa dello Stato membro interessato di questa indagine.

5. La Commissione di revisione dei conti è composta di due rappresentanti designati dalle autorità competenti di ciascuno degli Stati membri della Comunità Economica Europea.

In caso d'impedimento ogni membro della Commissione di revisione dei conti può essere sostituito da una persona che ne faccia le veci designata a tale scopo dalle autorità competenti.

6. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, dato che ogni Stato membro dispone solo di un voto. I pareri della Commissione devono indicare se sono stati adottati all'unanimità o a maggioranza. Debbono eventualmente indicare le conclusioni e riserve della minoranza.

«Nel caso in cui il parere non è emesso all'unanimità, la Commissione di revisione dei conti lo sottopone alla Commissione amministrativa, accompagnato da un rapporto particolareggiato che contiene in particolare il resoconto e la motivazione delle tesi opposte. Essa nomina pure un relatore incaricato di dare alla Commissione amministrativa tutte le informazioni che quest'ultima crede utile di richiedergli affinchè essa possa giudicare la detta controversia. Il relatore non può essere scelto tra i rappresentanti dei paesi implicati nella controversia.

7. I rappresentanti della Commissione della Comunità Economica Europea e dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio o le persone che ne fanno le veci, presso la Commissione amministrativa, hanno

voto consultivo in seno alla Commissione di revisione dei conti.

«Nel quadro dell'assistenza tecnica prestata dall'Ufficio Internazionale del Lavoro alla Commissione amministrativa in virtù dell'articolo 44 (1) del Regolamento n. 3, i rappresentanti del B.I.T. appositamente nominati possono partecipare alle sedute della Commissione di revisione dei conti.»

8. A titolo transitorio e per il periodo che va fino al 31 dicembre 1961, il Presidente è designato dalla Commissione amministrativa.

In seguito, la Presidenza verrà assunta alternativamente, per periodi di un anno e nell'ordine alfabetico dei paesi, cominciando dal rappresentante del paese che, nell'ordine alfabetico, segue il paese il cui rappresentante ha assunto la presidenza durante il periodo transitorio.

La Commissione amministrativa stabilisce, su proposta della Commissione di revisione dei conti, il regolamento interno di questa ultima ed in particolar modo le norme di procedura.

Il Segretariato della Commissione amministrativa è incaricato della preparazione, dello svolgimento e del resoconto delle sedute della Commissione di revisione dei conti e procede a tutti i lavori necessari per il funzionamento di quest'ultima.

9. La Commissione di revisione dei conti sottopone all'approvazione preliminare della Commissione amministrativa il proprio programma di lavoro. L'ordine del giorno, la data e la durata delle sue sessioni vengono fissati di comune accordo con il Presidente della Commissione amministrativa.

L'ordine del giorno è inviato dal Segretariato della Commissione amministrativa ai membri della Commissione di revisione dei conti, ai membri della Commissione amministrativa che lo chiedono e all'Ufficio Internazionale del Lavoro, almeno dieci giorni prima dell'inizio di ogni sessione.

Il Segretariato della Commissione amministrativa invia inoltre a dette persone e entro lo stesso termine, la documentazione relativa alla sessione.

10. Nella misura in cui sia necessario le norme fissate negli statuti della Commissione amministrativa e nello scambio di lettere, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 dicembre 1959 (n. 64) sono applicabili per analogia alla Commissione di revisione dei conti.

11. Il regime linguistico della Commissione di revisione dei conti è quello fissato dal Regolamento n. 1 del Consiglio della Comunità Economica Europea.

12. La presente decisione entra in vigore il 1° dicembre 1960.

Il Presidente
della Commissione amministrativa
A. C. M. Van de VEN